

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

INFORMATIVA sulla **MINI IMU** per l'anno d'imposta **2013**

A norma di quanto disposto dall'art. 1 comma 5 del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133, per l'anno 2013 deve essere versata sugli immobili, per i quali è stata abolita la rata di dicembre, la cosiddetta MINI IMU, in misura pari al 40%, dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate dal comune per l'anno 2013 e quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI OGGETTO DELLA MINI IMU:

La MINI IMU deve essere pagata per le seguenti tipologie di immobili siti nel territorio comunale:

- **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **unità immobiliare posseduta** a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, **da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (*assimilata ad abitazione principale dal Regolamento comunale IMU*);
- **unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (*assimilata ad abitazione principale dal Regolamento comunale IMU*);
- **casa coniugale disposta al coniuge assegnatario** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- **unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare che non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e che sia **posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio. Per tale fattispecie non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- **i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati**, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

CALCOLO DELLA MINI IMU:

Di seguito vengono esposti i passaggi che devono essere effettuati per determinare l'importo della MINI IMU.

Per l'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ed i CASI ASSIMILATI dal Comune di Ancona e per la CASA CONIUGALE destinata al coniuge assegnatario:

1. determinare l'importo dell'IMU dovuta sulla base dell'aliquota di legge, ossia dello 0,4% applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il moltiplicatore pari a 160, al netto delle detrazioni di 200 e 50 euro per figlio eventualmente spettanti, nella misura massima di 600 euro;
2. determinare l'importo dell'IMU dovuta sulla base dell'aliquota stabilita dal comune, ossia dello 0,6% applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il moltiplicatore pari a 160, al netto delle detrazioni di 200 e 50 euro per figlio eventualmente spettanti, nella misura massima di 600 euro;
3. sottrarre dalla somma calcolata al punto 2 l'importo determinato al punto 1;
4. calcolare il 40% dell'importo ricavato al punto 3.

Per l'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, posseduti e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA:

1. determinare l'importo dell'IMU dovuta sulla base dell'aliquota di legge, ossia dello 0,4% applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il moltiplicatore pari a 160, al netto delle detrazioni di 200 e 50 euro per figlio eventualmente spettanti, nella misura massima di 600 euro. Dividere per 2.
2. determinare l'importo dell'IMU dovuta sulla base dell'aliquota stabilita dal comune, ossia dello 0,6% applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il moltiplicatore pari a 160, al netto delle detrazioni di 200 e 50 euro per figlio eventualmente spettanti, nella misura massima di 600 euro. Dividere per 2.
3. sottrarre dalla somma calcolata al punto 2 l'importo determinato al punto 1;
4. calcolare il 40% dell'importo ricavato al punto 3.

Attenzione: Ai fini dell'applicazione dei benefici per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Per i TERRENI AGRICOLI, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola:

1. determinare l'importo dell'IMU dovuta sulla base dell'aliquota di legge, ossia dello 0,76% applicando alla reddito dominicale rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 110;
2. determinare l'importo dell'IMU dovuta sulla base stabilita dal comune, ossia dello 1,06% applicando alla reddito dominicale rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 110;
3. sottrarre dalla somma calcolata al punto 2 l'importo determinato al punto 1;
4. calcolare il 40% dell'importo ricavato al punto 3.

Esempio di calcolo:**Abitazione principale posseduta al 50% da 2 coniugi con 2 figli di età inferiore a 26 anni**

Abitazione A/2 con rendita di € 800

Percentuale di possesso: 50%

Periodo di possesso: dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

Detrazione base per ogni coniuge dichiarante: € 200 / 2 = € 100

Detrazione aggiuntiva spettante a ciascun coniuge: (€ 50 x 2) / 2 = € 50

Detrazione complessiva: € 100 + € 50 = € 150

IMPORTO IMU DOVUTO sulla base delle aliquote stabilite dal Comune di Ancona:

(€ 800 x 1,05 x 160 x 50% x 12/12 x 0,6%) - € 150 = € 253,20

IMPORTO IMU DOVUTO sulla base delle aliquote di legge:

(€ 800 x 1,05 x 160 x 50% x 12/12 x 0,4%) - € 150 = € 118,80

DIFFERENZA: € 253,20 - € 118,80 = € 134,40**MINI IMU:** € 134,40 X 40% = € 53,76 → arrotondamento € 54 (da indicare nel modello F24 con codice tributo 3912).**Attenzione:** Ognuno dei coniugi deve versare attraverso il modello F24 l'importo di € 54.

TIPOLOGIA IMMOBILE	Aliquote di base stabilite dalla legge	Aliquote deliberate dal Comune di Ancona
Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,4%	0,6%
Casa coniugale disposta al coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.	0,4%	0,6%
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (<i>assimilata ad abitazione principale da Regolamento comunale IMU</i>).	0,4%	0,6%
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (<i>assimilata ad abitazione principale da Regolamento comunale IMU</i>).	0,4%	0,6%
Abitazione principale e relative pertinenze, posseduti e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. (<i>a decorrere dal 1° luglio 2013 ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 102/2013</i>).	0,4%	0,6%
Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,76%	1,06%

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Il versamento della MINI IMU va effettuato entro il 24 gennaio 2014.

Il pagamento dell'imposta va eseguito come di consueto tramite il modello F24 presso Banche, Poste o per via telematica. Il codice comune da indicare per il Comune di Ancona è A271, mentre i codici tributo vengono sotto indicati.

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE TRIBUTO
Abitazione principale e pertinenza	3912
Terreni	3914

Si mette a disposizione nel sito www.anconaentrate.it un programma che effettua in automatico il calcolo della MINI IMU. L'applicativo consente anche la stampa del modello F24, indicando semplicemente i dati anagrafici del soggetto passivo dell'imposta.

PER INFORMAZIONI:

Gli interessati possono contattare Ancona Entrate srl :

- recandosi presso il servizio di consulenza al cittadino di Via dell'Artigianato, 4 (Zona Palombare) aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle 13, il martedì dalle ore 15 alle 17 e il giovedì dalle ore 10 alle 16;
- telefonando al servizio gratuito 800 551 881;
- collegandosi al sito internet www.anconaentrate.it.